

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1932

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TITTI DE SIMONE**

Modifica all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
in materia di riproduzione di libri di testo e di agevolazioni
per gli studenti

Presentata il 12 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge si inserisce in un insieme di iniziative legislative di portata apparentemente minore che si propone di rendere operativo nel concreto il principio del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 34.

Nel considerare la praticabilità concreta di questo diritto non si può prescindere dai costi che ogni famiglia è costretta a sostenere per far studiare i propri figli. Spese tra le quali si inserisce il costo dei libri di testo.

L'incidenza dei costi dei libri di testo è una voce considerevole soprattutto, ma non solo, a livello universitario. A volte gli studenti cercano di sottrarsi mediante l'uso delle fotocopie, anche parziali, dei testi proprio all'eccessivo costo dei testi.

La nuova disciplina sulla tutela del diritto d'autore introdotta con la legge n. 248 del 2000, che ha modificato la legge n. 633

del 1941, ha introdotto, tra l'altro, la previsione di un compenso per gli autori e gli editori di opere che vengono riprodotte mediante fotocopie, xerocopie o simili. La misura di detto compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Questo ammontare finisce per esercitare un peso eccessivo sia per gli studenti sia per l'attività dei centri di riproduzione e fotocopie.

I parametri indicati dalla legge, infatti, rischiano di determinare un compenso di entità troppo elevata.

La presente proposta di legge introduce un limite massimo al compenso che le copisterie dovranno corrispondere all'autore e all'editore per il tramite della SIAE e la possibilità, per gli studenti, di usufruire di agevolazioni quando le fotocopie sono richieste per motivi di studio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al quarto periodo del quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248, le parole: « tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri » sono sostituite dalle seguenti: « tale compenso non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente adottati o consigliati il compenso da corrispondere è ridotto in misura del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Per accedere alle agevolazioni lo studente deve dimostrare con idonei attestati o con autocertificazione di essere iscritto all'ente di istruzione che adotta tale testo ».

